Comune di
Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO:	**PARERE PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 14/12/2024 AVENTE PER OGGETTO: *"RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2023 EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100"***

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. MARIO LEPORACE

DOTT. FILIPPO MAURIZIO ROCCA

DOTT. FRANCESCO RENATO MARRELLO

Verbale n. 85 del 17/12/2024

Il Collegio dei Revisori

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di dicembre, si è riunito in videoconferenza il collegio dei revisori dei conti, nelle persone dei signori:

-Dott. Mario Leporace, Presidente;
-Dott. Filippo Maurizio Rocca, componente;
-Dott. Francesco Renato Marrello,

nominati con delibera dell'organo consiliare n. 1 del 04/01/2022, per deliberare in merito alla proposta n. 44 del 14/12/2024, del Responsabile finanziario avente ad oggetto: "***REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023"***

Il collegio dei Revisori,

RILEVATO CHE

- per effetto del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- il Comune di Montalto con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO CHE

- per quanto sopra detto, dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle condizioni espressamente previste dalla normativa;
- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
    - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di

Montalto Uffugo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTI

- le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016 con la quale:
  - si è preso atto della procedura fallimentare in atto per la società partecipata Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria S.r.l. (sentenza depositata il 18.06.2015- R.F. n° 40/15) e che pertanto non è possibile procedere ad alcuna dismissione;
  - è stata autorizzata la cessione delle partecipazioni possedute dal Comune di Montalto Uffugo nelle società ASMENET Calabria Soc. Con. A.R.L. e Consorzio per lo Sviluppo Industriale;
  - è stato dato l'incarico ai competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative finalizzate alle cessioni di cui trattasi, entro il 30.06.2016;
- l'esito negativo delle procedure di cessione delle quote di cui alla precedente deliberazione n. 10 del 13.04.2016;
- la deliberazione consiliare n. 34 del 28.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 –ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazione da alienare – presa atto in ordine alla redazione del bilancio consolidato 2016 ex d. lgs. 118/2011, con la quale viene nuovamente deliberata la cessione delle partecipazioni possedute dal Comune di Montalto Uffugo nelle società ASMENET Calabria Soc. Cons. A.R.L. e Consorzio per lo Sviluppo Industriale dando incarico ai competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative finalizzate alle cessioni;
- l'esito negativo delle procedure di cessione delle quote di cui alla precedente deliberazione n. 34 del 28.09.2017;
- l'esito di tutte le precedenti ricognizioni annuali effettuate, di cui l'ultima riferita alle partecipazioni detenute al 31.12.2022;

TENUTO CONTO della determinazione servizio finanziario 74 del 12.06.2018 avente ad oggetto *"approvazione del bando di gara per la cessione di quote di partecipazione detenute dal comune di Montalto Uffugo, dichiarate dismissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27-28, l. 244/07 e s.m.i. – deliberazione c.c. 30/2017 di ricognizione ex d.lgs. 175/2016";*

CONSTATATO che nel termine indicato non è pervenuta alcuna domanda al protocollo dell'Ente, rendendo pertanto la gara deserta;

TENUTO CONTO delle successive note prott. 16908 e 16911, del 20.07.2018, indirizzate per opportuna conoscenza anche alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, contenenti la richiesta di liquidazione, alle due società, delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Montalto Uffugo;

CONSIDERATO che le due società non hanno inteso dare alcun riscontro alle note summenzionate, sebbene sia fatto preciso obbligo alle partecipate, a norma di legge (art. 2437-ter, c. 2, cod. civ.), di non ostacolare l'attività di razionalizzazione dell'Ente che intenda recedere;

PRESO ATTO che:

- relativamente alla società partecipata Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria S.r.l, alla data del 28 novembre 2018 il CORAP comunicava al Comune che, entro il 10 dicembre, avrebbe

dovuto manifestare la propria volontà di mantenere la partecipazione nel Consorzio e che, diversamente, la partecipazione si sarebbe intesa rinunciata (l'Ente, in realtà, già con innumerevole precedente corrispondenza aveva espresso, senza ricevere risposta, la propria volontà di rinunciare alla partecipazione) a far data dal 1 gennaio 2019;
- che l'Ente, non avendo manifestato alcuna volontà per come sopra evidenziato, dal primo gennaio 2019, ha dunque rinunciato alla partecipazione;

VISTE:
- le raccomandazioni fatte da questo Collegio con il parere n. 22 del 20.12.2019;
- le raccomandazioni fatte da questo Collegio con il parere n. 51 del 23/12/2020;
- le raccomandazioni fatte da questo Collegio con il parere n. 22 del 16.12.2021;
- le raccomandazioni fatte da questo Collegio con il parere n. 21 del 17.12.2022;
- le raccomandazioni fatte da questo Collegio con il parere n. 52 del 15/12/2023;

PRESO ATTO:
- che alla data del 30 aprile il CORAP, con decreto n. 35, dichiarava di non aver ancora approvato i bilanci 2016, 2017 e 2018 e chiedeva di usufruire del maggior termine di 180 giorni per la approvazione del bilancio 2018;
- che alla data del 20 settembre l'Ente ha richiesto – non risultando gli stessi depositati – al CORAP, con nota 0020967, i bilanci 2016, 2017, 2018;
- alla data del 30 aprile 2018 l'Ente ha valutato di non poter conseguire il consolidamento;
- alla data del 30 settembre è scaduto il termine per l'approvazione del bilancio consolidato e l'Ente non ha potuto, nuovamente, valutare il perimetro del consolidamento per il proprio bilancio e, ciò nonostante, l'Ufficio Finanziario, almeno a posteriori, avrebbe voluto confermare al Consiglio Comunale, tramite una informativa, la non necessità di effettuare il consolidamento per il rendiconto 2018 (l'Ente, al di fuori della partecipazione nel CORAP, non detiene altre partecipazioni superiori all'1%), richiedendo pertanto nuovamente, in data 09.12.2019, assunta al prot. dell'Ente in data 10.10.2019 n. 27684, l'invio dei bilanci del CORAP, approvati, 2016, 2017, 2018, entro e non oltre il 22 novembre 2019, con ogni riserva di effettuare, in caso contrario, ogni segnalazione e/o denuncia presso le competenti sedi;
- che a tutt'oggi non risultano pubblicati i bilanci successivi;
- che la Giunta Regionale della Calabria con delibera 478 del 12.11.2021, ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 5 bis, DL98/11, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2021 n. 111, ha posto nuovamente in liquidazione coatta amministrativa il CORAP;
- *che con nota 0023882 del 24.10.2018, questo collegio, sulla base di quanto sopra riportato, ha invitato l'ente e gli Uffici preposti, ad attivarsi con ogni mezzo per reperire, anche i soli dati economico-patrimoniali del bilancio 2018 e ad effettuare le necessarie comunicazioni agli organi giudiziali in caso di inadempienze del CORAP;*
- che il CORAP solo in data 9 dicembre 2019, con prot. 9927 inviata a mezzo PEC, ha comunicato di aver approvato i bilanci 2016 e 2017 ma non 2018, rendendo dunque comunque impossibile, anche solo in via conoscitiva, consolidare il bilancio con il rendiconto 2018 del Comune;
- che in fase di redazione del rendiconto 2023, non sussistono i requisiti per la redazione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che l'Ufficio Ragioneria ha adempiuto ad una ricognizione 2023 – riferita al 2022 - avviata dal Dipartimento del Tesoro, tesa a verificare se le società avessero dato riscontro alle iniziative di razionalizzazione avviate dai singoli Comuni, comunicando mediante piattaforma telematica dedicata l'esito "negativo" della procedura;

VERIFICATO che:

- per quanto sopra detto, ***al 31.12.2023, l'unica partecipazione detenuta dall'Ente è quella della ASMENET CALABRIA SOC. CON. A.R.L, con una quota dello 0,96% con durata fino al 31.12.2030***.
- in fase di redazione del rendiconto 2023, che non sussistono i requisiti per la redazione del bilancio consolidato;
-

VISTI:

- gli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;
- i pareri favorevoli attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 247/2000.

Tutto quanto rilevato, considerato, tenuto conto, preso atto, verificato e visto, il Collegio dei Revisori, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta n. 44 del 14/12/2024, del Responsabile finanziario avente ad oggetto: "***REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023"***

INVITA L'ENTE

- *a monitorare attentamente e costantemente* l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare]'ottimale contenimento delle spese connesse;
- *a verificare periodicamente* i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse e verificare lo stato di attuazione dell'adeguamento dello Statuto cosi come disposto dal decreto Legislativo 175/2016 e s.i.m.
- *a vigilare con massima attenzione* l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- *a inviare* alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Il presente verbale, previa redazione e lettura integrale dello stesso, viene successivamente sottoscritto digitalmente da parte dei Revisori ed inviato a mezzo pec all'indirizzo dell'Ente, protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it, per il signor Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile dell'area Finanziaria

[1]Il Collegio dei Revisori

Dott. Mario Leporace
Dott. Filippo Maurizio Rocca
Dott. Francesco Renato Marrello

[1] Firmato digitalmente